



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

Regolamento di attuazione dell'art. 55, comma 2 della Legge Regionale 06 agosto 2008, n. 20

(Approvato con D.G.R. n. 2203 del 29.12.2008)

(Indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica)



Premessa	pag.	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	pag.	5
Art. 2 Definizioni	pag.	5
Art. 3 Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi	pag.	6
Art. 4 Liquidazione alle Province dei fondi ripartiti	pag.	7
Art. 5 Localizzazione del sinistro	pag.	8
Art. 6 Attività delle Province	pag.	8
Art. 7 Presentazione della denuncia d'incidente stradale	pag.	9
Art. 8 Indennizzo	pag.	10
Art. 9 Copertura assicurativa	pag.	10
Art. 10 Disposizioni transitorie	pag.	10
Istruzioni per la compilazione dell'istanza a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulati	pag.	11
Allegato n. 1 (modello denuncia)	pag.	12
Allegato n. 2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	pag.	14
Allegato n. 3 (Rendiconto delle denunce presentate ed istruite positivamente)	pag.	15



Premessa

La legge sulla caccia, la n. 968 del 1977, aveva introdotto un'importante modifica rispetto alla precedente legislazione e cioè che la fauna selvatica da "*res nullius*" (cosa di nessuno) diveniva "*patrimonio indisponibile dello Stato*".

Questa modifica è stata confermata anche nell'art. 1 della vigente legge sulla caccia (n. 157 del 1992).

La novità sostanziale è stata la possibilità di individuare un soggetto (lo Stato) astrattamente responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica agli automobilisti in caso di incidenti stradali.

L'articolo 117 della Costituzione (sia nella vecchia formulazione che nel nuovo testo scaturito dalla riforma approvata nel 2001) assegna la materia della caccia alla competenza istituzionale delle Regioni.

Consequentemente, le relative competenze amministrative e gestionali oltre alla corrispondente responsabilità sono passate alle singole Regioni.

Ciascuna Regione, nell'ambito della propria autonomia, ha avuto la possibilità di sub – delegare, in tutto o in parte, la gestione e le responsabilità in materia faunistica alle Province.

Ne è scaturita una situazione complessiva del tutto disomogenea e poco comprensibile per l'automobilista danneggiato.

Laddove è stata approvata dall'Ente Regione una organica normativa di delega alle Province di tutte le competenze in materia faunistica, ogni richiesta di risarcimento va rivolta alla Provincia del luogo in cui si è verificato il sinistro.

Nei casi in cui la normativa regionale in materia risulta essere carente nella fattispecie ricorrente del danno a cose prodotto da fauna selvatica, ne discerne che le Regioni, pur avendo attribuito alle Province le funzioni in materia di patrimonio faunistico, hanno l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose.

In tal senso è opportuno che le stesse si adoperino per la costituzione di un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica non solo alle coltivazioni agricole.

Nell'ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione stessa può essere chiamata a rispondere in forza della norma generale sulla responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 del



codice civile, con conseguente obbligo di risarcire all'automobilista o al danneggiato tanto il danno subito che gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria.

A consolidare detta tesi, sono gli orientamenti della Cassazione che nelle ultime sentenze ribadisce in modo chiaro ed inequivocabile la responsabilità dell'Ente Regione quale soggetto obbligato a predisporre misure idonee atte ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. (CFR Cass. Civ. Sez. III n. 21282 del 10/10/2007)

A tal proposito, la Regione Basilicata ai sensi dell'art. 55, comma 2 della Legge Regionale 06 agosto 2008, n. 20 ha costituito un fondo avente lo scopo di indennizzare almeno in parte gli automobilisti danneggiati, analogamente a quanto già avviene per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole dando mandato alla Giunta Regionale di Basilicata di regolamentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge regionale di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi relativi ai danni da incidenti stradali.

Detto fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il "*prelievo venatorio del cinghiale*" è riservato a copertura degli indennizzi per sinistri stradali con il coinvolgimento della fauna selvatica ed in particolare della specie dell'ungulato selvatico "cinghiale" a parziale ristoro del danno accertato occorso sul territorio della Regione Basilicata.

Gli indennizzi saranno erogati nella misura massima del 60 per cento del danno.

Pertanto saranno parzialmente coperti i sinistri stradali causati da fauna selvatica (cinghiale, ecc.) su strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale.

Il seguente regolamento determina le modalità di richiesta delle istanze da parte dei danneggiati, gli Enti preposti all'accertamento ed alla liquidazione dell'indennizzo, la misura dell'indennizzo e le modalità e le procedure per l'erogazione dello stesso.



Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali per la ripartizione tra le Province di Potenza e Matera del fondo regionale da destinare alla corresponsione degli indennizzi previsti dall'art. 55 della legge regionale 06 agosto 2008, n. 20 nonché, per la presentazione delle denunce relative ai sinistri stradali causati dalla fauna selvatica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definisce sinistro stradale l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione "*fauna selvatica*" causativa di incidenti stradali di cui all'articolo 55 della L.R. n. 20/2008 è da intendersi riferita alle seguenti specie di ungulati selvatici:
 - cervo, capriolo e cinghiale;



Art. 3

(Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi)

1. L'ammontare del fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il "prelievo venatorio del cinghiale" di cui al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 55, comma 2 della legge regionale 06 agosto 2008, n. 20 è determinato annualmente dalla Regione in sede di predisposizione del bilancio di previsione, accertati sul capitolo di entrata del bilancio regionale nell'anno precedente.
2. Il predetto fondo è ripartito tra le Province di Potenza e Matera sulla base dei rendiconti economici trasmessi annualmente dalle Province alla Regione.



Art. 4

(Liquidazione alle Province dei fondi ripartiti)

1. Entro il 20 ottobre di ciascun anno le Province trasmettono all'Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata l'ammontare presunto dei danni conseguenti a sinistri stradali causati fauna selvatica;
2. Entro il successivo 15 febbraio, le Province trasmettono al medesimo Ufficio regionale, su modulistica appositamente predisposta dallo stesso, il rendiconto delle denunce presentate ed istruite positivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno la regione provvede a liquidare alle Province la quota ad esse spettante del fondo destinato agli indennizzi per l'anno precedente.
4. Sulla base della quota del fondo regionale liquidato le Province, a loro volta, provvedono a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi al contributo in misura proporzionale e, comunque, non superiore al 60 per cento del danno accertato con il limite massimo di €3.000,00.
5. Le eventuali economie realizzate in sede di corresponsione degli indennizzi sono destinate dalle Province alla costituzione di un fondo da utilizzare per la stessa finalità nell'esercizio successivo, detta economia verrà portata in detrazione sulla somma da corrispondere dalla Regione per l'esercizio successivo.



Art. 5

(Localizzazione del sinistro)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati da fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione di quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali regionali, sottoposte al regime delle leggi nazionali e regionali in materia di aree naturali protette.

Art. 6

(Attività delle Province)

1. Le Province al fine dell'equa ripartizione degli indennizzi fra i soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica provvedono a dotarsi dell'organizzazione necessaria, anche avvalendosi di personale esterno esperto nella stima dei danni, per assicurare la ricezione delle denunce di sinistro, l'istruttoria delle relative pratiche e l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto.
2. Alla spesa occorrente per il personale esterno di cui al comma 1, si fa fronte nella misura massima del 10 per cento della quota parte spettante ad ogni Provincia.



Art. 7

(Presentazione della denuncia d'incidente stradale)

1. Le Province provvedono a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (Comuni, Comunità montane, Prefetture e forze dell'ordine, ecc.) della possibilità di indennizzo, ai sensi della L.R. 20/2008, anche parziale, dei danni patiti in seguito all'incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con esemplari di fauna selvatica di cui all'art. 2, comma 2.
2. Ai fini di cui al presente regolamento, il proprietario del veicolo coinvolto in un incidente stradale causato dagli ungulati deve tempestivamente denunciare l'avvenuto incidente, anche a mezzo fax, alla Provincia territorialmente competente, anche utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta.
3. Alla denuncia è allegata copia del verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nonché ogni altro elemento documentale utile ai fini dell'accertamento della causa e dell'entità del danno.
4. Il verbale sopracitato contiene i nominativi delle persone coinvolte, gli estremi del veicolo danneggiato, il luogo esatto del sinistro, la specie di ungulato selvatico causa del danno e precisa se l'animale è stato rinvenuto, morto o ferito sul luogo del sinistro, nonché, la sua eventuale successiva destinazione a norma dell'art. 10 della L.R. 09/01/1995, n. 2



Art. 8

(Indennizzo)

1. Qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito di eventuali verifiche, anche in ordine alla presenza di idonea cartellonistica sulle strade di cui all'art. 5, possano escludersi comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia provvede ad indennizzare il danneggiato, previa presentazione di idonea documentazione.
2. Qualora non esistano elementi per procedere all'indennizzo la Provincia deve opporre diniego motivandone le ragioni.

Art. 9

(Copertura assicurativa)

1. La Provincia può stipulare apposita polizza assicurativa per l'indennizzo dei danni relativi ad incidenti stradali causati dagli ungulati selvatici.
2. In tale caso le Province, in luogo delle disposizioni del presente regolamento, provvedono alla ricezione delle denunce ed alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.
3. La quota del fondo regionale di cui all'art. 3, le Province la utilizzano ai fini di cui al comma 1.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Sono ammessi alle procedure di indennizzo di cui all'art. 55 della L.R. n. 20/2008 ed al presente regolamento i soggetti coinvolti in sinistri causati da fauna selvatica avvenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.



Istruzioni per la compilazione dell'istanza a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulati.

Il danneggiato, mediante l'apposito modulo ove sono già indicati i destinatari, deve fare denuncia di sinistro, entro e non oltre quindici giorni dall'accaduto, all'Amministrazione Provinciale (competente per territorio) inviandone copia per conoscenza (solo il modulo di denuncia) alla Regione Basilicata.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro, la prova che il danno è avvenuto a seguito di collisione con ungulato selvatico (cervo, capriolo e cinghiale).

La documentazione da allegare all'istanza dovrà essere la seguente:

1. fotocopia del documento d'identità così come previsto dalla legge 04.01.1968 n. 15
2. fotografia del danno
3. preventivo di riparazione
4. fotocopia patente di guida
5. fotocopia del libretto di circolazione
6. verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. con D. Lgs 10.09.1993, n. 360.¹

Non saranno prese in considerazione domande redatte su modulistica difforme o incomplete.

¹ Qualora per la gravità dell'evento i soggetti preposti all'accertamento del sinistro non possano fornire copia del verbale, entro 15 giorni dal sinistro, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante tale impedimento. In tal caso il termine di quindici giorni viene sospeso ma resta l'obbligo da parte dell'interessato, di produrre copia del verbale entro 15 giorni dalla sua ricezione.



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ**

Allegato 1

Modello di denuncia sinistro stradale
(entro e non oltre trenta giorni dall'accaduto)

Spett.le Provincia di _____

e p.c. (solo il modulo di denuncia)

Spett.le Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità
Ufficio Tutela della Natura
Via V. Verrastro
85100 POTENZA

**RICHIESTA DI INDENNIZZO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE CON FAUNA
SELVATICA (UNGULATI) così come previsto dal Regolamento di attuazione dell'art. 55,
comma 2 della Legge Regionale 06 agosto 2008, n. 20**

Denuncia di sinistro

Valida come autocertificazione ai sensi della legge 04.01.1968, n. 5 e successive
modificazioni.

Proprietario del veicolo.....
Veicolo
.....
Targa

Data sinistro

Comune in cui ha avuto luogo il sinistro
--

Strada/luogo dell'evento/località.....



REGIONE BASILICATA

Sintetica descrizione dell'evento

.....

.....

Descrizione dei danni e ammontare stimato del costo di riparazione

.....

.....

.....

.....

.....

Il selvatico coinvolto nel sinistro **è/non** è stato rinvenuto in sito (cancellare la voce che non interessa)

Mittente

Indirizzo

Recapito telefonico.....

FIRMA

DATA _____

Si allega:

- 1 fotocopia del documento d'identità così come previsto dalla legge 04.01.1968 n. 15
- 2 fotografia del danno
- 3 preventivo di riparazione
- 4 fotocopia patente di guida
- 5 fotocopia del libretto di circolazione
- 6 verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. con D. Lgs 10.09.1993, n. 360
- 7 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato 2)



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 2

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- I - sottoscritt - _____ nat _ il _____

a _____ Prov. _____

residente a _____, via _____ n. ____

consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il riconoscimento da parte della Provincia del contributo nella quantità e nei termini previsti dal regolamento di attuazione dell'art. 55, comma 2 della Legge Regionale 06.08.2008, n. 20 di cui alla D.G.R. n. 2203 del 29/12/2008 costituisce rinuncia al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo da parte del sinistrato nei confronti della Regione Basilicata e della Provincia;
- di essere a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di verifica e controllo dei contenuti delle suddette dichiarazioni;
- che all'atto dell'incidente il veicolo era idoneo alla circolazione su strada ai sensi della vigente normativa;
- che non sono state accertate violazioni al Codice della Strada o altri fatti che evidenzino comportamenti colposi del conducente relativamente all'incidente avvenuto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

IL DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

Il sottoscritto _____ Funzionario competente a ricevere la documentazione a norma dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, attesta che la suesesa dichiarazione è stata resa e sottoscritta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante mediante esibizione di:

_____ rilasciata da _____ il _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione, deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.



Allegato 3

(trasmissione a cura della Provincia entro il 15 febbraio)

Rendiconto delle denunce presentate ed istruite positivamente

(Periodo 1° gennaio _____ 31 dicembre _____)

RICHIEDENTE	DATA EVENTO	DATA DENUNCIA	FAUNA SELVATICA	COMUNE	STRADA/LUOGO DELL'EVENTO/LOCALITA'	SOMMA LIQUIDATA
Totale liquidato al 31/12/2.....						€
Totale somme residue al 31/12/2....						€